

n. **17/2022 Ruolo Pre-C.P.** (alla quale è riunita la procedura prefall. n. 458/2022)



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio in data **26.05.2022** nelle persone dei signori

Dott.ssa Alida Paluchowski

Presidente

Dott.ssa Luisa Vasile

Giudice

Dott. Luca Gianì

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso rubricato al n. **17/2022 R.G. C.P.** con cui la società **TEGA FOOD SRL** [C.F. 02863410649] (già Salumificio Campano Srl), in persona dell'A.U. e l.r. Gaetano Teofilo, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Serafino, ha proposto in data **23.05.2022** una domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede (Cfr. comunicazioni di Cancelleria acquisite in cartaceo al fasc. d'ufficio) e che la ricorrente ha allegato bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano; si consideri infatti che dai bilanci prodotti risultano sussistere le soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e la sede legale risulta essere stata trasferita dalla provincia di Avellino a Milano nel dicembre 2020, sicché risulta sussistere pacificamente la competenza del Tribunale adito essendo il trasferimento risalente ad un'epoca comunque superiore all'anno, in applicazione della disciplina operante per il trasferimento sede contenuta nell'art. 161 L.F.;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda, trattandosi di A.U. l.r. e socio unico, come da visura camerale agli atti;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nel termine di legge, stante la sussistenza di istanze per la dichiarazione di fallimento della odierna ricorrente (n. 458/2022 Ruolo Prefall.) di cui si dispone la riunione, come da



separato provvedimento; termine con decorrenza da deposito della domanda prenotativa¹;

- che sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 22.07.2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA** un **commissario giudiziale** nella persona di:

il rag. ALDO MAININI

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **DISPONE** che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € **14.000** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la banca **Monte dei Paschi di Siena Spa**;

3.2. allo scadere

del 15/06/2022

del 15/07/2022

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una **copia al commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**
a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

¹ Cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 29740 del 19/11/2018: "Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria., in assenza di procedimenti prefallimentari allo stato pendenti")



- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. DISPONE, ad integrazione dei documenti agli atti che parte ricorrente allo scadere del primo termine di cui al punto 3.2. depositi:

- report attestanti l'avvenuta comunicazione di trasmissione dei bilanci sub doc. 2 al Registro delle Imprese;
- visura storia della società ricorrente;
- specifica delle cause di prelazione dei creditori il cui elenco risulterebbe riportato nel doc. 3 e che *prima facie* non risulta completo, non essendo neppure indicato l'importo debitorio verso l'Erario risultante invece dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

6. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26/05/2022.

Il Giudice estensore
Dott. Luca Gianì

Il Presidente
Dott.ssa Alida Paluchowski